COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°20 del Reg. Del 25/03/2021	**Oggetto:** Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – Modifica Dotazione Organica dell'Ente. Programmazione dei fabbisogni di personale.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Marzo, alle ore ____ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO rag. LUIGI	SINDACO	X	
LANFRANCA d.ssa FRANCESCA	V. SINDACO	X	
LONGO Dott.ssa CAROLINA	ASSESSORE	X	
GIACONE GIUSEPPE	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Avarello;
Assume la Presidenza il Sindaco – Dott. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

COMUNE DI CAMPOREALE

CAMPOREALE

Il Segretario Comunale propone:

Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - Modifica Dotazione Organica dell'Ente. Programmazione dei fabbisogni di personale.

PRESO ATTO :

- CHE l'art.39 della L.n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.n.482/1968;

- CHE a norma dell'art.91 delD.Lgs.n.267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- CHE a norma dell'art.1, comma 102, della L.n.311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1,comma 2,e all'art.70, comma 4,delD.Lgs.n.165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- CHE ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.n.448/2001 (L. Finanziaria per l'anno2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L.n.449/1997e s.m.i.;

- CHE a norma dell'art.33 delD.Lgs.n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.n.183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- CHE secondo l'art.3 comma 10 bis del D.L.n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L.n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti accompagnata alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs.n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter,nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art.22,comma 1,del D.Lgs.n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui l'art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001, come introdotte dall'art.4,del D.Lgs.n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i .si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse; Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il DM del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali e nello specifico:

L'art. 3 del suddetto DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Che questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo una popolazione di 3.103 abitanti.

l'Art. 4 di individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale prevede che:
In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a	

59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

L'Art. 5 Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio prevede che:
In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999					

abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

L'art. 6 individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale prevede che:
1.I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

2.I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del

comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo con possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.
CHE sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio. Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Vista la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:
Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto del FCDE)
Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017,2018 e 2019, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato;

Visto i dati sotto riportati trasmessi dall'ufficio di Ragioneria riguardanti le entrate correnti relativi al titolo I-II-III dell'ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2019:

Entrate correnti ultimo triennio da consuntivi approvati al netto del F.C.D.E. 2017/2018/2019
Dati € 4.085.163,56 –€ 4.771.200,59- € 4.817.686,94 il cui valore medio equivale a € 4.558.017,03 al netto del
F.C.D.E. di cui al bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato € 220.000,00;
Che la spesa relativa al personale rilevata dal rendiconto 2019 è pari a € 2.213.470,94;

Preso atto che l'Ente rientra nella fascia demografica di cui al punto d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti valore soglia 27,2% e che pertanto NON trovasi nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato NON rientrando nei parametri di cui al DM del 17 marzo 2020 ma può procedere, per esigenze straordinarie di carattere temporanee degli uffici, ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9 ,comma 28,D.L.n.78/2010,nonché dell'art.36 delD.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.) , qualora la spesa derivante da assunzione di lavoro flessibile viene posta a TOTALE carico di altri Enti Stato o Regione;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

- Visto l'art.5 del DM 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione fino al 31 dicembre 2024 :
- I Comuni che si collocano **al di sotto del "valore soglia"** possono incrementare annualmente la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
- I Comuni che invece presentano **un rapporto eccedente il "valore-soglia"**, dunque superiore, devono **avviare un percorso di graduale riduzione** del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.
- I Comuni il cui rapporto sia compreso **tra i 2 "valori-soglia" precedentemente indicati non potranno aumentare** il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Preso atto:

che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1,commi 557 e seguenti, della L.n.296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad **€** 857.624,01

Che nell'anno 2021 è prevista 1 cessazione di categoria C per anzianità anagrafica e nell'anno 2022, sempre per anzianità anagrafica, è prevsista la cessazione di 1 unità di categoria B1, al momento non sono previste cessazioni riguardo a eventuali pensionamenti" quota100",in quanto è facoltà del dipendente accedervi o meno e alla data di redazione del presente documento non si è a conoscenza di altre cessazioni;

Che l'Ente ha rispettato e rispetta i vicoli di finanza pubblica, l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.12/03/1999,n.68;

che con deliberazione di C.C.n.29 del 27/07/2020 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
che con deliberazione di C.C.n. 40 del 24/11/2020 ha approvato il rendiconto esercizio precedente;
che l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009,

Ritenuto dover procedere, qualora venissero finanziate dallo Stato, ad effettuare assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9 ,comma 28,D.L.n.78/2010, nonché dell'art.36 delD.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa;
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti;
Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto detto in premessa:

-Di modificare la Dotazione Organica modificando la Deliberazione di Giunta Municipale n.44 del 16/07/2020;

-di approvare la presente deliberazione avente per oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – Rimodulazione Dotazione Organica dell'Ente.

- di prevedere nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art.9,comma 28 D.L.78/2010 e art.36 D.Lgs.n.165/2001) e di contenimento della spesa del personale, le assunzioni sotto elencate i cui oneri saranno poste a totale carico dello Stato 'art.1 legge 178/2020 e precisamente:

-l'assunzione di n.1 Assistente sociale – figura infungibile, posto inserito in Dotazione Organica che sarà finanziato o assegnato dall'Ambito Territoriale, utilizzando i fondi di cui all'art.1 comma 797 lett.a) della legge 178/2020, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557,557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

-l' assunzione di personale a tempo determinato (massimo anni 1) e a tempo parziale non rinnovabile di n.4 tecnici, per far fronte ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi a esigenze straordinarie e temporanee degli uffici di cui ai benefici dell'art.119 del D.L. 34/2020 convertito in legge con modifiche in data 14 luglio 2020 n. 77 al cd superbonus, con oneri a totale carico del Fondo art.1 comma 69-70 della legge del 30/12/2020 n.178, le cui procedure saranno poste in essere solo a seguito della previsione dell'ammontare del contributo concesso;

- l'assunzione di personale a tempo determinato (massimo anni 1) e parziale non rinnovabile di n.2 Agenti P.M. per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, con l'utilizzo di oneri a totale carico dello Stato art.1 comma 993 della legge 178 del 30/12/2020, le cui procedure sarranno poste in essere solo a seguito della previsione dell'ammontare del contributo concesso;

-n. 1 progressione verticale da categoria B a categoria C con il Profilo Professionale di Istruttore Contabile;
Di dare atto che la progressione verticale il cui costo è pari a € 3.382,88 sarà effettuata con l'impiego delle quote assunzionali ordinarie;

Anno 2021 assunzione di

N.1 Assistente Sociale categoria D1
N.4 Istruttori Tecnici categoria C
N.2 Istruttori P.M. categoria C
N.1 progressione verticale da categoria B a categoria C con il profilo di Istruttore contabile;

ANNO 2022

Nessuna Assunzione

Anno 2023

Nessuna Assunzioni

-di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra non aumenterà la spesa del personale in quanto poste tutte a totale carico dello Stato come da richieste di finanziamento;

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

PROFILI PROFESSIONALI	Categoria contrattuale	Posti in dotazione organica	Posti effettivamente coperti a 36 ore	Posti coperti a 24 ore	Posti vacanti a 36 ore	Posti nuova istituzione	IMPORTO
Istruttore Direttivo Tecnico	*D 1*	*1*			1		*€ 32.183,75*
Istruttore Direttivo Contabile	*D 1*	*1*			1		*€ 32.183,75*
Istruttore direttivo Assistente Sociale	D1	1			1	1	Finanziato/assegnato utilizzando i fondi di cui art.1 c.797 lett.a) L.178/2020
Istruttore direttivo amministrativo	D1	1			1		*€ 32.183,75*
Istruttore Direttivo di Vigilanza Comandante	D1	1	1				*€ 32.183,75*
Istruttore Direttivo di Vigilanza	D1	1	1				*€ 32.183,75*
Istruttore di Vigilanza	C 1	1	1				€ 29.579,18
Istruttore di Vigilanza	C 1	3		3			€ 59,158,35
Istruttore Contabile	C1	1			1	1	Per Progressione V.
Istruttore Amministrativo	C1	4	2		2		€ 118.316,72
Istruttore Amministrativo	C1	14		14			€ 276.072,30

Insegnanti Asilo Nido	C1	4	4				€ 118.316,72
Istruttore Geometra	C1	2	1		1		€ 59.158,36
Istruttore Amministrativo/ Informatico	C1	2	2				€ 59.158,36
Insegnante Asilo Nido	C1	1		1			€ 19.719,45
Autista	B3	5		5			€ 92.392,75
Esecutore Autoparco	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Ammnistrativo	B1	1	1				€ 27.717,82
Messo Notificatore	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Amministrativo Messo notificatore	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore custode Cimitero	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Amministrativo Operatore su P.C.	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore	B1	6		6			€ 104.882,22
Ausiliario del Traffico	B1	2		2			€ 34.960,74
Operatore Ausiliario servizio interno	A1	1	1				€ 24.756,76
Operatore Ausiliario Asilo Nido	A1	1	1				€ 24.805,69
Operatore Polifunzionale	A1	26		26			€ 429.965,29
Totale Posti		85	20	57	8		

Totale spesa D.O. € 1.778.648,56

Decurtazione costo 2 invalidi € 61.426,99

Decurtazione Trasfer.Reg.li per pers.stabilizzato € 859.597,56

Totale spesa al Netto € 857.624,01

-Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

-Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio2021/2023;

-Di pubblicare il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di trasmettere il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marianna Avarello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 25-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.TO Dottssa Marianna Avarello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 25-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.TO Dottssa Marianna Avarello

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge
VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Ad unanimita' di voti favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta integralmente, facendola propria ad ogni effetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Con separata votazione unanime;
-Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge, stabilisce di munire la presente delibera della clausola di **immediata esecuzione**, ai sensi dell'art.134 quarto comma del D.Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI CAMPOREALE

Provincia di Palermo

Verbale n. 7 del 23/03/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale delle assunzioni di personale per il triennio 2021/2023 – Modifica Dotazione Organica. Programmazione dei Fabbisogni del Personale."

IL REVISORE

chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta a mezzo PEC in data 17 Marzo 2021

ESAMINATA

la suddetta proposta di deliberazione e l'allegato programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023,

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- il vigente Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018;
- la normativa vigente in materia;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria;

PRESO ATTO CHE

- la proposta di deliberazione in oggetto ha natura esclusivamente programmatoria non vincolante, con riserva di operare le modifiche che dovessero successivamente rendersi necessarie in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo e/o a nuove esigenze che dovessero verificarsi e che alla data odierna non è possibile prevedere;

RITENUTO

Dover procedere, qualora venissero finanziate dallo Stato, ad effettuare assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della norma vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione in esame avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale delle assunzioni di personale per il triennio 2021/2023 – Modifica Dotazione Organica. Programmazione dei Fabbisogni del Personale."

IL REVISORE
Dott.ssa Liliana Di Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Francesca Lanfranca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Marianna Avarello

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Dalla Residenza Municipale, lì 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE

_____

☐ - è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-03-2024

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, lì 25-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Marianna Avarello

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATO PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015, IN DATA_____

CAMPOREALE, LI'_____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE